

REGIONE  
ABRUZZOGIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

## **Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo**

### **Art. 1**

#### **(Istituzione e finalità)**

1. È istituito il Registro Tumori della Regione Abruzzo, finalizzato a garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici volti a produrre misura dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere e ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica; svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e la distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, in collaborazione con la struttura dipartimentale dell'amministrazione regionale competente per materia, con enti del servizio sanitario regionale e nazionale, con enti internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico; produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di screening; monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.
2. Il Registro Tumori della Regione Abruzzo assicura l'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete Nazionale dei Registri dei Tumori e dei Sistemi di Sorveglianza, secondo le modalità di raccolta, conferimento e produzione dei flussi nei termini e con la consistenza definiti ai sensi di commi 2 e 3 dell'art.1 della L.22 marzo 2019 n. 29.

### **Art. 2**

#### **(Organizzazione)**

1. Il Registro tumori della Regione Abruzzo è istituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica nell'ambito delle risorse assegnate annualmente in via ordinaria.
2. È istituito, in seno al Registro Tumori della Regione Abruzzo, il Comitato tecnico-scientifico del Registro tumori, con funzioni di indirizzo, di controllo degli standard e dei sistemi e metodi utilizzati, di valutazione di qualità e di adesione a linee guida, di formazione e di aggiornamento.
3. Con il Regolamento per il funzionamento del Registro tumori della Regione Abruzzo di cui al successivo articolo 3 è definita la composizione del Comitato tecnico-scientifico del Registro tumori della Regione Abruzzo, presieduta dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, i cui componenti svolgono l'attività richiesta a titolo gratuito.

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Art. 3  
(Regolamento)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale propone, secondo le disposizioni dell'art. 37 e seguenti dello Statuto della Regione Abruzzo, il progetto di Regolamento per il funzionamento del Registro tumori della Regione Abruzzo, che disciplina, in attuazione ed in conformità all'art.12 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, l'implementazione dei flussi informativi necessari all'inserimento dei dati nella Rete Nazionale Registri Tumori e Sistemi di Sorveglianza.
2. Il regolamento definisce altresì le modalità di attuazione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679. Vengono definiti le tipologie di dati particolari o sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal registro, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati.

Art. 4  
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).